VERBALE DI ACCORDO

In data 25 novembre 2011, si sono incontrati Eni spa, anche in rappresentanza delle società controllate ad esclusione delle società quotate in borsa e Unbundled, le RSU competenti, congiuntamente alle Segreterie Territoriali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uilcem-UIL di Roma.
Tale incontro segue i precedenti del 18/10, del 25/10, del 4/11, del 11/11 u.s. in merito all'articolazione degli orari di lavoro degli uffici Eni e delle società controllate di Roma ad esclusione delle società quotate in borsa e Unbundled.
I grandi cambiamenti economici avvenuti negli ultimi decenni e la diversità delle esigenze da soddisfare all'interno dei soggetti del rapporto di lavoro, hanno determinato sostanziali mutamenti sia nelle esigenze operative dell'impresa che nei bisogni dei lavoratori. A fronte di tali cambiamenti le Parti ritengono che la ricerca di strumenti e soluzioni finalizzate a contemperare le esigenze aziendali con la ricerca di un maggior benessere dei lavoratori, sia fondamentale per contemperare il work life balance. Pertanto, la modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro, tanto nell'interesse dei lavoratori che dell'impresa, rappresenta un tema centrale per garantire la migliore efficienza e produttività e per conciliare il work life balance. Sulla base di tali premesse e con riferimento agli impegni previsti dal Verbale di Accordo per lo sviluppo e la competitività e per un nuovo modello di relazioni industriali, sottoscritto il 26 maggio 2011 ed alle normative contrattuali, le Parti hanno avviato un confronto sindacale volto a definire la regolamentazione dell'orario di lavoro per gli uffici Eni di Roma e di Milano - San Donato Milanese. Come già evidenziato nel succitato accordo, tale necessità si è resa opportuna in funzione dell'assetto organizzativo di Eni caratterizzato da un sistema integrato di gestione e controllo delle sue attività di business e di staff.

ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI GIORNALIERI

Il vigente CCNL Energia e Petrolio stabilisce che l'orario di lavoro settimanale dei giornalieri è fissato in 37 ore e 40 minuti; l'orario di lavoro nella sua distribuzione e articolazione è una componente centrale dell'organizzazione del lavoro.
In relazione alla suddetta premessa le Parti hanno svolto un'analisi approfondita degli orari di lavoro vigenti sulle diverse realtà degli uffici di Eni e delle società controllate (ad esclusione delle società quotate in borsa e Unbundled) di Roma.
Dopo un ampio e approfondito confronto le Parti hanno concordato l'applicazione, in via sperimentale, della seguente articolazione di orario di lavoro di tipo plurisettimanale:

A) - Dal 1° GENNAIO al 30 APRILE e dal 1° OTTOBRE al 31 DICEMBRE

Da lunedì a venerdì la prestazione lavorativa media giornaliera è pari a 7 ore e 53 minuti.
La prestazione lavorativa media settimanale è pari a 39 ore e 25 minuti.

Tale prestazione lavorativa sarà effettuata dal lunedì al venerdì con:
- flessibilità entrata al mattino: dalle ore 8,00 alle ore 9,30
- intervallo mensa: dalle ore 12,15 alle ore 14,00 (min. 30' e max. 90')
- flessibilità uscita serale: dalle ore 16,23 alle ore 18,53

In tutti i casi di mancata presenza in azienda (per ferie, malattia, trasferta, permessi vari, etc.), per il calcolo degli straordinari e per il computo dello zainetto si farà riferimento a 7 ore e 53 minuti al giorno.
Per tutti i dipendenti, in caso di fruizione di mezza giornata di ferie, l'entrata e l'uscita saranno conseguenti al rispetto della prestazione lavorativa minima di 3 ore e 57 minuti.
Nel caso di fruizione di mezza giornata di ferie o di qualsiasi altra spettanza maturata, non è previsto il servizio mensa.
Nel rispetto della prestazione lavorativa media settimanale, il personale con qualifica di impiegato e di operaio è tenuto ad effettuare quattro timbrature giornaliere: in entrata al mattino, in uscita ed al rientro dalla pausa pranzo, in uscita la sera.
Nel confermare, tra l'altro, quanto previsto dall'art. 58 del vigente CCNL Energia e Petrolio il personale con qualifica di quadro e chi vi è tenuto per esigenze di servizio effettuerà solo due timbrature: una al mattino e una dopo la pausa pranzo.
Relativamente al personale itinerante vengono confermate le attuali modalità.

B) - <u>Dal 1°MAGGIO al 30 SETTEMBRE "articolazione orario con venerdì a orario ridotto"</u>

Da lunedì a giovedì la prestazione lavorativa media giornaliera è pari a 7 ore e 53.
La prestazione lavorativa nella giornata di venerdì sarà pari a 5 ore.
La prestazione lavorativa media settimanale è pari a 36 ore e 32 minuti.
Tale prestazione lavorativa verrà garantita dal lunedì al giovedì con:

- flessibilità entrata al mattino: dalle ore 8,00 alle ore 9,30
- intervallo mensa: dalle ore 12,15 alle ore 14,00 (min. 30' e max. 90')
- flessibilità uscita serale: dalle ore 16,23 alle ore 18,53

Il venerdì tale prestazione sarà effettuata con:
- flessibilità entrata al mattino: dalle ore 8,00 alle ore 9,30
- flessibilità uscita pomeridiana: dalle ore 13,00 alle ore 14,30

La prestazione lavorativa del venerdì sarà considerata intera giornata ai fini delle ferie e di qualsiasi altra assenza (riposo CCNL 2002, malattia, infortunio, trasferta, permessi vari, etc.); pertanto, in tale giornata, non potranno essere richiesti-autorizzati giustificativi di assenza a mezze giornate.
Nei venerdì, del periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre, si potrà giustificare l'utilizzo di mezza giornata di ferie per un massimo di 8 volte.
Il venerdì ad orario ridotto non prevede il servizio mensa né servizi di ristorazione sostitutivi.
La funzione HR, a seguito delle preventive comunicazioni ricevute da parte delle unità aziendali interessate, darà specifica informativa alla RSU in relazione ai presidi previsti nelle giornate del venerdì a orario ridotto.
I dipendenti che, previa autorizzazione del responsabile, per specifiche e comprovate esigenze aziendali (ivi compresa l'attività formativa) saranno chiamati a prolungare la prestazione lavorativa anche il venerdì pomeriggio, effettueranno la pausa pranzo secondo le modalità attualmente vigenti.
Entro il mese di marzo 2012 le parti si incontreranno per individuare una soluzione da applicare durante il periodo dei venerdì a orario ridotto.

La prestazione lavorativa effettuata nei venerdì ad orario ridotto, nel rispetto della prestazione media settimanale, comporterà per gli impiegati e gli operai due timbrature, effettuate in corrispondenza dell'ingresso al mattino e dell'uscita.
Nel periodo in cui vige l'articolazione dell'orario con venerdì ad orario ridotto, il personale con qualifica di quadro dovrà effettuare la timbratura in ingresso al mattino; per il personale con qualifica di quadro, in caso di prolungamento al pomeriggio della prestazione lavorativa, la mezza giornata lavorata darà luogo al recupero e sarà rilevata – ai fini della certificazione - dalla sua timbratura in uscita che dovrà essere non inferiore alle ore 17.00. Tale recupero dovrà essere fruito entro i tre mesi successivi e comunque non potrà dar luogo ad una giornata intera di assenza sommando insieme più recuperi maturati nei venerdì ad orario ridotto.

C) – <u>Chiusure collettive</u>

Considerato che l'articolazione di orario della presente intesa comporta il superamento delle 37 ore e 40 minuti settimanali, si darà seguito alla programmazione dei relativi tre giorni di riposo compensativo, attraverso l'utilizzo di chiusure collettive da utilizzare entro l'anno di maturazione.
Al riguardo, al fine di garantire un calendario comune di chiusure collettive, entro il mese di novembre di ogni anno l'azienda/divisione e la rispettiva RSU si impegnano ad effettuare il confronto per la definizione del calendario di chiusure per l'anno successivo.
La funzione HR, a seguito delle preventive comunicazioni ricevute da parte delle unità aziendali interessate, darà specifica informativa alla RSU in relazione ai presidi previsti nelle giornate di chiusura collettiva.
Per le giornate di chiusura collettiva la gestione delle presenze sarà a cura dell'unità Amministrazione del Personale.

D) - <u>Flessibilità plurisettimanale e zainetto</u>

Con l'obiettivo di individuare strumenti, in grado di tradurre in soluzioni concrete le esigenze di flessibilità dei lavoratori, contemperando al tempo stesso le esigenze organizzative dell'impresa, le Parti convengono sull'opportunità di strutturare un meccanismo di flessibilità plurisettimanale come di seguito regolamentato. Per il personale con qualifica di impiegato e di operaio è prevista una flessibilità plurisettimanale di più o meno 5 ore, rispetto all'orario settimanale di riferimento del periodo.

I saldi positivi e negativi rispetto alla prestazione lavorativa settimanale prevista saranno compensati all'interno delle fasce di flessibilità settimanale.
Qualora il delta settimanale di più o meno 5 ore venisse superato:

- l'eccedenza positiva, se non autorizzata come prestazione di lavoro straordinario (vedi paragrafo E), non darà luogo ad alcun trattamento economico, né potrà essere utilizzata ai fini compensativi;
- l'eccedenza negativa darà luogo alla trattenuta sulla retribuzione.

Lo zainetto potrà essere utilizzato, previa autorizzazione del responsabile, con le seguenti modalità:

A. Da lunedì a venerdì per eventuali ritardi o uscite anticipate;

B. Tre volte al mese a moduli di mezza giornata a copertura dell'intera fascia di presenza obbligatoria al mattino oppure al pomeriggio (inserimento di 3 ore e 57 minuti);
C. Il venerdì ad orario ridotto, al massimo una sola ora.

Il venerdì, nel periodo 1 gennaio – 30 Aprile e 1 ottobre - 31 dicembre, sarà possibile effettuare l'uscita alle ore 15,15 fermo restando per gli impiegati che lo zainetto abbia credito sufficiente.
Le citate modalità di utilizzo dello zainetto non sono cumulabili tra di loro.

E) – Lavoro straordinario dei giornalieri

Nel riaffermare il principio secondo il quale il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e che pertanto deve essere preventivamente autorizzato, saranno considerate prestazioni di lavoro straordinarie quelle rese dalla prima ora oltre il termine della fascia di flessibilità giornaliera, nonché quelle rese all'interno della suddetta fascia dalla prima ora dopo il normale orario di lavoro giornaliero.
Per i quadri si richiamano le disposizioni del vigente CCNL Energia e Petrolio.

Le Parti con il presente verbale di accordo, si danno reciprocamente atto di avere ottemperato a quanto disposto dal vigente CCNL Energia e Petrolio in materia di orario di Lavoro e di avere superato tutti gli accordi presenti in materia di articolazione e distribuzione degli orari di lavoro, nonché tutti gli usi, consuetudini e prassi di pari oggetto ad oggi vigenti, pur se non esplicitamente richiamati.
Per l'unità "Business Travel Management" di eniservizi e per le risorse corporate dell'ufficio stampa di eni proseguiranno gli accordi vigenti con l'impegno reciproco a definire entro marzo 2012 le modalità applicative coerenti con il presente verbale di accordo.
Ulteriori eventuali specificità saranno analizzate nelle verifiche del presente accordo.
Temi correlati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: permessistica varia, reperibilità, turni e part-time, allo stato rimangono in essere e saranno analizzati a livello di RSU.
Ai fini della conciliazione vita/lavoro sarà possibile anticipare l'uscita serale fino ad un massimo di 15 minuti.
Le Parti concordano altresì di incontrarsi nuovamente entro il mese di ottobre 2012 per una verifica complessiva del presente accordo e per una verifica sugli usi, le prassi e gli istituti connessi alla concessione dei permessi esistenti, nonché relativamente all'istituto del part-time.
L'orario definito nel presente verbale di accordo decorre dal 1° gennaio 2012 e si applica a tutti i dipendenti di eni e delle società controllate che operano su Roma, ad esclusione delle società quotate in borsa e Unbundled.
L'azienda attiverà il mobility manager in relazione alle mutate esigenze derivanti dall'applicazione del presente accordo.

Eni

R. S. U. e Segreterie Territoriali Roma